



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIFEIMPIEGATI - DIFEOPERAI

Prot. n. 37000

Roma, 1 ottobre 1986

STAMADIFESA	ROMA
STATESERCITO	ROMA
MARISTAT	ROMA
STATAEREO	SEDE
SEGREDIFESA	ROMA
UFFICI CENTRALI	
DIREZIONI GENERALI	
ED ENTI AUTONOMI	LORO SEDI
CARABINIERI COMANDO	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
REGIOMILES	LORO SEDI
MARIDIPART	LORO SEDI
MARISICILIA	MESSINA
MARISARDEGNA	LA MADDALENA
AEROREGIONI	LORO SEDI
CORPAMILES	LORO SEDI
CINCNAV	ROMA
AEROCOSTRUZIONI	LORO SEDI
ACCADEMILES	MODENA
MARINACCAD	LIVORNO
AEROACCADEMIA	POZZUOLI
AEROAPPLICAZIONI	FIRENZE
AEROSPECIALISTI	LORO SEDI
GEOMILES	FIRENZE
MARIDROGRAFICO	GENOVA
MARIPERMAN	LA SPEZIA

*e, per conoscenza:*

DIFESA GABINETTO	ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
Servizio Affari Militari	

SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE  
A CURA DEGLI ENTI DESTINATARI

**OGGETTO:** Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni e attività professionali.  
Legge 20-5-1986, n. 198.

La legge 20 maggio 1986, n. 198 (pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 1986) prevede il condono delle sanzioni disciplinari — che non comportino la risoluzione del rapporto di impiego — inflitte in via definitiva per infrazioni commesse sino a tutto il 31 dicem

bre 1979 ai dipendenti dello Stato civili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Pertanto rientrano nel condono anche le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimenti successivi al 31-12-1979 ma relative ad infrazioni commesse precedentemente alla predetta data.

Il condono non si estende agli effetti accessori e collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte.

Il periodo al quale va riferito il condono stesso è compreso fra il 31-1-1966 — data di scadenza del precedente condono — e il 31-12-1979.

La stessa legge prescrive che delle sanzioni condonate non debba rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ciò comporta l'eliminazione degli atti del procedimento disciplinare dal fascicolo personale e l'obliterazione di qualsiasi annotazione e riferimento, anche se di portata cautelare o precauzionale, relativi alla sanzione condonata, che risultino apposti nei documenti matricolari.

I documenti che contengono esclusivamente elementi relativi alle sanzioni condonate debbono essere eliminati dal fascicolo personale.

Sui documenti, dei quali non è possibile effettuare la eliminazione, le annotazioni ed i riferimenti alle sanzioni debbono essere cancellati con inchiostro indelebile in modo da renderli illeggibili.

Le scriventi Direzioni Generali provvederanno alla cancellazione sulla copia del foglio matricolare in proprio possesso, mentre, per quanto riguarda la copia conservata dagli Enti, presso i quali presta servizio il personale interessato dovranno provvedere direttamente i Direttori o i Comandanti degli Enti stessi.

Questi ultimi faranno pervenire alle scriventi l'assicurazione di aver provveduto alla cancellazione.

Allo scopo, però, di evitare la riproduzione di riferimenti alle sanzioni disciplinari, la assicurazione dovrà essere generica — e non nominativa — e unica per tutto il personale in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE DI  
DIFEOPERAI  
(Dir. gen. Dr. DUILIO ANTONELLI)

IL DIRETTORE GENERALE DI  
DIFEIMPIEGATI  
(Dir. gen. Dr. SALVATORE SANGIORGIO)